

MODIFICA AL CODICE PENALE - UNA PROPOSTA DI LEGGE

# Contro l'esercizio abusivo della veterinaria

Il Codice Penale non ci tutela abbastanza. L'obiettivo è di punire efficacemente chi esercita abusivamente la nostra professione e di introdurre dei deterrenti alla reiterazione del reato.

a cura della Direzione Studi Enpav

**I**l Presidente dell'Enpav, On. Gianni Mancuso, ha di recente presentato due proposte di legge di grande interesse per la categoria dei medici veterinari.

Le cronache riportano sempre più di frequente casi di esercizio abusivo delle professioni mediche. "Il nostro codice penale già prevede un articolo, il n. 348, relativo alle pene previste contro l'esercizio abusivo delle professioni per cui occorra l'abilitazione statale. Ma l'esercizio di una professione sanitaria deve essere ol-

tremodo tutelato e vigilato in modo specifico", ha dichiarato il Presidente Mancuso. "Le pene attualmente previste non sono assolutamente sufficienti, non hanno alcun effetto deterrente e molti sono gli escamotage giuridici per cui l'abusivo riesce alla fine a pagare una poco significativa ammenda amministrativa e a non scontare alcuna pena detentiva. In effetti, oggi, ha un effetto maggiormente deterrente l'intervento di una trasmissione televisiva di denuncia o dei mezzi di stampa, piuttosto che l'applicazione della legge in vigore".

La professione veterinaria subisce numerosi episodi di esercizio abusivo, spesso legati alle pratiche innovative applicate al mondo animale, come la fisioterapia e la medicina omeopatica; settori in cui, inopinatamente, si ritengono in grado di operare soggetti non dotati di laurea in medicina veterinaria, come già denunciato più volte anche dalla Fnovi. Sovente, inoltre, gli abusivi si appoggiano a strutture veterinarie legali. In questo caso reo e meritevole di accusa e persecuzione legale è anche il medico veterinario che, tramite l'utilizzo della propria struttura e delle proprie attrezzature, permette l'abuso. Ma troppo spesso nessuno dei due sconta una pena commisurata al reato compiuto.

In realtà, questi episodi possono avvenire perché legati all'intento del padrone dell'animale di risparmiare economicamente sull'intervento medico veterinario, ignorando il valore dell'operato del professionista qualificato. La professione medico veterinaria rischia così, ancora una volta, di non vedere riconosciuta la sua di-



gnità e la sua delicatezza e questo facilita l'atteggiamento irresponsabile di alcuni proprietari di animali da affezione che si affidano a tali equivoci personaggi.

Di rilievo è anche la questione relativa ad allevamenti e proprietari di animali da reddito. In questo caso l'esercizio abusivo della professione medico veterinaria può comportare la prescrizione di farmaci inadatti, quando non addirittura illegali applicati sugli animali da carne o da latte e, di riflesso, la ricaduta di effetti cagionevoli sulla salute umana, oltre che su quella animale.

Inoltre l'esercizio abusivo ha effetti ulteriormente marcati su di una professione come quella medico veterinaria, già molto pres-

sata dal punto di vista occupazionale, con notevoli difficoltà a trovare il pieno impiego per tutti i veterinari neo laureati. "Come medico veterinario, ma prima ancora come comune cittadino, non posso non sottolineare la gravità della situazione. Già nel 2006 la Fnovi aveva interpellato l'allora Ministro della Salute Livia Turco, chiedendo di intervenire concretamente sulla questione. Ma nulla fu fatto. Per questo ho presentato una proposta di legge, insieme con il collega onorevole veterinario **Rodolfo Viola**, chiedendo l'introduzione, nel nostro Codice Penale, di un art. 348-bis, inserito dopo il 348, a protezione della professione medico veterinaria". Ne è stato chiesto l'inserimento

soprattutto per coerenza con il già esistente art. 544-ter (Maltrattamento di animali), che punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche" con "la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 Euro. La medesima pena si applica a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale". ●

## ART. 348-BIS

### Esercizio abusivo della professione medico veterinaria

"Chiunque abusivamente esercita la professione medico veterinaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L'accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato.

Il medico veterinario che presta il proprio nome a chi esercita abusivamente la professione veterinaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L'accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato anche se risultano di proprietà del medico veterinario che presta il proprio nome.

Qualora l'abusivo esercizio della professione sia svolto in una struttura che si avvale di attrezzature e di strumenti di proprietà di una società, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per commettere il reato sono sottoposti a confisca.

Se dall'abuso della professione medico veterinaria derivano lesioni a uno o più animali, ovvero a una o più persone, l'esercente abusivo della professione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 ed è tenuto al risarcimento dei danni procurati.

Qualora l'esercente abusivo della professione medico veterinaria non provveda al risarcimento dei danni procurati a causa dell'abusivo esercizio della professione, è tenuto in solido al risarcimento dei danni procurati il medico veterinario che ha eventualmente prestato il proprio nome.

Il medico veterinario che presta il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni".